Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 19.02.2013 **n.** 34

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 – D.G.R. 1400/2008 - Comune di Senigallia -Variante al P.R.G. per ripianificazione aree periurbane fiume Misa – ex Casello A/14 - *Assoggettamento del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*.

Destinatari

☑ Dipartimento III

Ancona, 19.02.2013

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
3. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
4. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

RILEVATO che:

- la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante al P.R.G. per la ripianificazione aree periurbane fiume Misa – ex. Casello A/14*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Senigallia in data 28.09.2012, ns. prot. n. 146643 del 01.10.2012, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare ex art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. 152334 del 09.10.2012 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **27.12.2012;**

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO altresì degli obiettivi individuati dalla variante, meglio precisati al punto 3.2 della relazione istruttoria, allegata al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quali SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n.4 di Senigallia, della Provincia di Ancona – Dipartimento III –Servizio II Gestione Viabilità, Autostrade per l'Italia SpA -7 Tronco Pescara, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e dell'Autorità di Bacino Regionale delle Marche;

www.provincia.ancona.it

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Ing. Cristina Rotoloni, relazione prot. n. 12293 del 22.1.2013 allegata alla presente determinazione quale parte integrante *(rif. inf. 01);*

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, in esito al procedimento in oggetto, di condividere le conclusioni della relazione istruttoria sopra riportata e quindi, valutate le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, di **dover assoggettare il piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** in quanto la proposta è tale da avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le motivazioni di cui al documento istruttorio (valutazioni effettuate dall'Autorità competente e dagli SCA interpellati ed intervenuti nel procedimento);

RIBADITO infatti che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare pur valutando in linea generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione, dismissione o eventuale criticità.

VISTO E RICHIAMATO:

il comma 7 bis, del punto 3 del paragrafo 2.2 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica i cui alla DGR 1400/2008 e ss.mm. ii. che così recita: *"Nel provvedimento finale l'autorità competente dà atto dell'eventuale espletamento delle consultazioni di scoping nell'ambito della fase di screening"*.

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.*- , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale,

www.provincia.ancona.it

nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;
- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale "*l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente*";

2. 12 del citato decreto che stabilisce che "*nel caso di piani e programmi* - OMISSIS, *l'autorità procedente trasmette all'autorità competente* - OMISSIS - *un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.* - OMISSIS - *L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;
- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6/2004;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia di Ancona n. 22 del 06/11/2012 con il quale è stato disposto il rinnovo degli incarichi dirigenziali fino al termine della gestione commissariale ed in particolare il rinnovo degli incarichi di direzione *ad interim* dei Settori/Servizi attualmente vacanti, come di seguito indicato:

- Dott. Ing. Roberto Renzi: Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Settore II Sviluppo Economico e Servizio I Urbanistica;

D E T E R M I N A

I. Di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 12293 del 22.1.2013 (rif. Inf. 01) parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo alla "*Variante al P.R.G. per la ripianificazione aree periurbane fiume Misa – ex. Casello A/14*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Senigallia in data 28.09.2012, ns. prot. n. . 146643 del 01.10.2012 invitando

www.provincia.ancona.it

l'Autorità Procedente ad includere nel rapporto ambientale i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle problematiche evidenziate dagli SCA nei pareri trasmessi e nelle dichiarazioni rese in sede di conferenza dei servizi dagli SCA e dalla stessa Autorità Competente, di cui alla succitata relazione istruttoria;

II. Di dare atto che il presente procedimento di verifica può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini V.A.S.

III. Di comunicare il presente atto al Comune di Senigallia per i successivi adempimenti di competenza.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

V. Di dare mandato al Comune di Senigallia di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.

VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.

VII. Di trasmettere copia del provvedimento all'Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione

VIII. della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto degli oneri di informativa al Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 8, del d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

IX. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

XI. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
fascicolo 110703 604

Ancona, 11.02.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Raffaela Romagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

MC/mc

www.provincia.ancona.it

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
Area Urbanistica
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Comune di Senigallia

Variante al P.R.G. per ripianificazione aree periurbane fiume Misa – ex Casello A/14

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

Ing. Roberto Renzi

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaela Romagna

Istruttore

Ing. M.Cristina Rotoloni

PROVINCIA DI ANCONA
22 GEN 2013
PROT. 12293

Gennaio 2013

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
Area Urbanistica
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

1 PROCEDURA ADOTTATA 3
1.1 Normativa in materia di VAS 3
1.1.1 Casi di esclusione 3
1.1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS 3
1.2 Documentazione 4
1.3 Avvio del procedimento 4
1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 4
1.5 Fase di consultazione 5

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 10
2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante 10
2.2 Obiettivi della Variante 10
2.3 Analisi del PRG vigente 10
2.3.1 Aspetti urbanistici 10
2.3.2 Aspetti paesistici 10
2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati 10
2.4.1 P.P.A.R. 10
2.4.2 Conformità della Variante con il P. T .C. 11
2.4.3 P. A .I. 11
2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001 12
2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008 12

3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 14
3.1 Esame del Rapporto Preliminare 14
3.2 Parere istruttorio 14

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
Area Urbanistica
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

⇒ Direttiva 2001/42/CE.
⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, comma 2, i casi di diretto assoggettamento a VAS. In particolare, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del citato decreto, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- La L.R. n. 3/2012, modificata dalla L.R. n. 30/2012, concernente la "Disciplina regionale della Valutazione di impatto Ambientale (VIA)", all'art. 3 prevede l'assoggettabilità a procedura di VIA dei progetti di cui all'allegato B2. Nell'allegato B2, punto 7 – Progetti di infrastrutture – alla lettera b) vengono indicati, tra gli altri, *"Progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha"*.
- La variante al PRG oggetto della presente istruttoria, prevedendo la realizzazione di un comparto "ex casello A-14" la cui superficie territoriale, come indicato nell'allegato 2 "Planimetria di progetto" è pari a 114.773,52 mq, ricade nelle succitate tipologie previste nell'allegato B2 della L.R. 3/2012 per le quali occorre la verifica di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONCLUSIONE: Il Piano in oggetto possiede entrambi i requisiti previsti all'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto è assoggettato anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica disciplinata dagli artt. 13,14, 15, 16, 17, 18 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1.2 Documentazione

La presente relazione tiene conto della documentazione acquisita con nota del Comune di Senigallia prot. n. 49541 del 26.09.2012 (pervenuta in data 28.09.2012 ed assunta al protocollo generale al n. 146643 del 01.10.2012):

1. Rapporto Preliminare per la verifica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.;
2. Estratto PRG vigente;
3. Planimetria di progetto;
4. Relazione preliminare

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, risultano così definiti:

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

procedimento	data
notifica AC	28/09/2012
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	27/12/2012

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che sussistono nella variante in oggetto **entrambi i requisiti** di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica (vedi paragrafo 1.1.2).

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, "*L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*"

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La presente variante al P.R.G. vigente riguarda la ripianificazione di aree periurbane del fiume Misa – ex casello A/14. In particolare il Comune di Senigallia ha individuato tre comparti:

- comparto "ex casello A-14" con destinazione prevalentemente residenziale e direzionale-commerciale; questo comparto interessa una superficie territoriale di 114.773,52 mq e prevede l'inserimento di 860 abitanti teorici.
- comparto "completamento D3" con destinazione direzionale-commerciale, verde pubblico e parcheggi di superficie territoriale pari a 65.193,84 mq;
- comparto "via Po" con destinazione residenziale di superficie territoriale pari a 9.815,23 mq.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si individuano i seguenti SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente:

- **ASUR – Zona Territoriale n. 4 di Senigallia;**
- **Provincia di Ancona – Dipartimento III - Servizio II Gestione Viabilità;**
- **Autostrade per l'Italia SpA – 7° Tronco Pescara;**
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;**
- **Autorità di Bacino Regionale delle Marche;**

1.5 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha provveduto, in data 09.10.2012 prot. 152343, a trasmettere agli SCA la documentazione necessaria per l'esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare relativo alla variante in oggetto.

In data 08.11.2012 prot. n. 172384 la **Provincia di Ancona – Servizio II – Gestione Viabilità** interpellata ha trasmesso nota prot. n. 172384 del 08.11.2012 con la quale si precisa quanto segue:

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

"Con riferimento alla richiesta di cui alla nota prot. 152343 del 09.10.2012 si comunica che, per quanto desumibile dagli elaborati prodotti, l'intervento non interessa direttamente la viabilità di competenza di Questo Servizio"

In data 09.11.2012 prot. n. 131251 l'**ASUR – Area Vasta n. 2 – Dipartimento di Prevenzione di Senigallia** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 09.11.2012 ed assunta al ns. prot. n. 175861 del 14.11.2012) con la quale si precisa quanto segue:

"In riferimento alla richiesta di parere relativo alla Variante di cui in oggetto, vista la relazione preliminare da cui si evince che i determinanti ambientali che influenzano la salute non avranno impatto significativo, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati."

In data 03.12.2012 **Autostrade per l'Italia SpA** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 04.12.2012 ed assunta al ns. prot. n. 187853 del 04.12.2012) con la quale si precisa quanto segue:

"In riferimento all'oggetto si comunica con la presente l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi programmata, sarà tuttavia fatto pervenire un nostro parere scritto, che per il momento rimane sospeso, non appena in possesso di elaborati di dettaglio, che con la presente Vi preghiamo di inviarci, al fine di verificarne le interferenze con le strutture autostradali di nostra competenza.
Si evidenzia fin da ora la necessità che gli interventi previsti rispettino i vincoli connessi con la presenza della fascia di rispetto autostradale, come disposti per legge."

In data 29.11.2012 prot. n. 19274 la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 04.12.2012 ed assunta al ns. prot. n. 189926 del 07.12.2012) con la quale si precisa quanto segue:

"La presente in riscontro alla nota con la quale codesta amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa alla Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Senigallia.
Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto indicato in relazione, risulta che nell'area oggetto di variante sia presente una fascia sottoposta a tutela paesaggistica. Infatti, ai sensi del d.lgs. 42/04 art. 142 comma 1: "Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Pertanto andrebbe indicata, sulle tavole di variante, la fascia di rispetto di 150 metri al fiume Misa specificando che ogni intervento all'interno di tale fascia è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.
Ad ogni modo, considerati gli interventi previsti in ambito vincolato, questo ufficio non rileva, in sede di Valutazione Ambientale Strategica, particolari criticità sotto il profilo della tutela paesaggistica.

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Questo ufficio si riserva, in ogni caso, di esprimere il relativo parere di competenza, sui successivi livelli di progettazione (dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione) per i quali si rammentano ad ogni buon conto le disposizioni di legge di cui al del D.lgs. n. 42/04, nonché le disposizioni, in materia di documentazione necessaria, dettate dal D.P.C.M. 12/12/2005.
Si ricorda infatti che:

- *l'art.16 della legge 1150/42 prevede che "I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza;*
- *per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;*

In ultimo si rammenta che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137, prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.
La presente nota sostituisce la partecipazione dell'ufficio scrivente alla conferenza dei servizi del 04/12/12."

Considerato che alla data 13.11.2012 non risultavano ancora pervenuti tutti i pareri degli SCA, e considerato che il punto 5 del paragrafo 2.2 delle Linee Guida VAS prevede che *"E' facoltà dell'autorità competente, anche su istanza dell'autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere degli SCA, indire un'apposita conferenza di valutazione, nella forma di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e successivi della L. 241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già conferenze di servizi"*, con nota prot. n. 174536 del 13.11.2012 (successivamente modificata con nota prot. n. 178136 del 19.11.2012 e con nota prot. n. 184741 del 29.11.2012) questa Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Competente, ha convocato per il giorno 11 Dicembre 2012 la riunione della **Conferenza dei Servizi** per l'esame e la valutazione del rapporto preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si riporta di seguito un estratto del verbale della conferenza dei servizi del 11.12.2012:

"OMISSIS

2) L'Arch. Serenelli, tecnico del Comune di Senigallia nonché progettista della variante, provvede ad illustrare sinteticamente gli obiettivi della Variante al P.R.G. e i contenuti del Rapporto Preliminare, redatto ai sensi del Codice Ambiente (come meglio disciplinato dalle Linee Guida Regionali in materia di VAS).

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Al termine dell'illustrazione i partecipanti alla conferenza chiedono al tecnico del Comune di Senigallia specifiche delucidazioni sulla consistenza degli ampliamenti volumetrici previsti nei vari comparti e sull'incompatibilità di alcune previsioni (in particolare il comparto "via Po") con il Piano Paesistico Ambientale Regionale.

L'Ing. Rotoloni evidenzia alcune incongruenze riscontrate nelle tavole trasmesse circa la perimetrazione di alcuni vincoli (PAI, PPAR).

L'Arch. Patrizio Lazzaro, in rappresentanza dell'Autorità di Bacino, manifesta perplessità riguardo al comparto denominato "ex casello A14" in quanto ritiene che sia un intervento che comporta una "significativa impermeabilizzazione", per di più a ridosso del fosso Sant'angelo che manifesta criticità idrauliche nel tratto immediatamente a monte del comparto individuato. L'Arch. Lazzaro si riserva comunque di trasmettere nei giorni seguenti il parere in merito alla presente variante.

La Dott.ssa Romagna, Responsabile dell'Area Procedure, Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, avvalendosi dei contributi istruttori forniti dall'ing. Rotoloni dell'Area Urbanistica, evidenzia come dall'esame degli elaborati redatti dal Comune di Senigallia, volti ad illustrare la proposta di variante al PRG, nel piano è contemplata la realizzazione di progetti che, per le loro caratteristiche e dimensioni, sono soggetti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della normativa disposta dalla L.R. 26.03.2012, n.3 (B.U. 05 aprile 2012, n.33).

Il riferimento esplicito è rivolto al comparto "ex casello A-14" la cui superficie territoriale, come indicato nell'allegato 2 "Planimetria di progetto" è pari a 114.773,52 mq. Tali opere ricadono nelle tipologie progettuali elencate nell'allegato B2, punto7, lettera b), per le quali la suddetta legge regionale dispone la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi degli artt. 4 e 8.

Dal riscontro di tali requisiti appare evidente che la variante al PRG in oggetto definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a procedure di VIA e, pertanto, come stabilito dall'art.6, comma 2 a), del Codice Ambiente e ulteriormente dettagliato dalle Linee Guida Regionali (paragrafo 1.3), il piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica VAS.

3) Ascoltati gli interventi, il segretario chiede, ai rappresentanti degli SCA intervenuti alla riunione, di compilare il modulo predisposto dall'ufficio provinciale, al fine di acquisire le dichiarazioni dei partecipanti alla conferenza istruttoria e di dare corso all'iter della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

4) Si prende atto delle dichiarazioni rese dal delegato dell'Autorità di Bacino Regionale e dal delegato del Comune di Senigallia.

5) Rilevata la necessità di acquisire il parere dei competenti servizi individuati quali SCA e tenuto conto della complessità del procedimento amministrativo, per le motivazioni elencate,

l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente PRENDONO ATTO dei pareri acquisiti e delle dichiarazioni espresse dai soggetti:

- *Provincia di Ancona – Servizio Viabilità*
- *ASUR Marche – Area Vasta n. 2*
- *Autostrade per l'Italia spa*
- *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;*
- *Autorità di Bacino delle Marche*

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

6) L'Autorità Competente precisa, infine, che le verifiche in merito ai contenuti della variante, circa la compatibilità geomorfologica (ex art.89, DPR 380/2001), la compatibilità idraulica (art. 10 L.R. 22/2011) e la conformità con i piani sovracomunali e con la normativa vigente (ai sensi dell'art. 26 L.R. 34/1992), saranno svolte nel prosieguo dell'iter di redazione della variante al PRG. I pareri di competenza andranno necessariamente acquisiti nel pieno rispetto della tempistica stabilita dalle suddette normative.

La conferenza dei servizi conclude la seduta subordinando la conclusione della verifica di assoggettabilità alla predisposizione del provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che preveda l'assoggettabilità a VAS della presente variante.

In data 27.12.2012 prot. n. 852809 l'**Autorità di Bacino della Regione Marche** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 27.12.2012 ed assunta al ns. prot. n. 199179 del 28.12.2012) con la quale si precisa quanto segue:

"Con riferimento alla nota sopra indicata ed alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11 Dicembre u.s. alla quale ha partecipato, in rappresentanza della scrivente struttura, l'arch. Patrizio Lazzaro si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si formalizza, ora per allora, la delega al succitato funzionario ad intervenire alla Conferenza in rappresentanza dell'Autorità di Bacino Regionale.

Si richiamano, nel seguito ed in via sintetica, e si riconfermano le valutazioni ed osservazioni proposte in tale sede, ad esito delle quali si era espresso il parere che, pur in presenza degli esposti e previsti "accorgimenti" volti a mitigare gli inevitabili effetti sull'ambiente della variante in oggetto, la stessa fosse tale da avere impatti non irrilevanti sull'ambiente e sul patrimonio culturale e se ne era proposta l'assoggettabilità a VAS, richiamando nel contempo l'applicazione delle previsioni della L.R. 22/2011.

In particolare quanto sopra in virtù:

- *della superficie territoriale dell'intervento (superiore ai 10 ha e con un capacità edificatoria potenziale non irrilevante) che si configura come opera di "marcata impermeabilizzazione" potenziale se letta alla luce della bozza di linee guida in corso di redazione ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 22/2001 (ovvero la classe più elevata tra quelle individuate);*
- *delle risultanze di un sopralluogo eseguito da funzionari della struttura tramite il quale si sono riscontrate criticità idrauliche del Fosso Sant'Angelo, nel tratto immediatamente a monte dell'area oggetto di variante, che richiedono uno specifico approfondimento (anche con riguardo delle opere in attraversamento) e che lasciano "intravedere" fin d'ora la necessita di interventi "strutturali" sul corpo idrico.*

Quanto sopra pur valutando positivamente:

- *l'inserimento del PAI tra i piani analizzati nella fase di analisi;*
- *la previsione di specifiche modalità attuative ad integrazione delle tutele imposte dal PAI per gli insediamenti posti a margine con gli ambiti di*

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

pericolosità individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico, che anzi potranno essere opportunamente calibrate tramite il suddetto approfondimento tecnico."

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

La variante interessa un'area avente estensione pari a 18 ha circa e prende in considerazione l'intero ambito urbano delimitato a nord-ovest dalla S.P. Corinaldese (dall'A/14 all'intersezione rotatoria dell'ospedale), a nord-est dallo stradone Misa (dall'intersezione rotatoria dell'ospedale al ponte di Viale Leopardi), dalla Via Capanna (dal ponte Leopardi al sottovia dell'autostrada) infine, verso sud, dall'autostrada.

2.2 Obiettivi della Variante

Come specificato nel rapporto preliminare, gli obiettivi della variante sono i seguenti:

a) ridefinire il sistema delle aree per attrezzature pubbliche rendendole parte integrante di programmi perequati tali da porle in attuazione contestualmente al processo urbanizzativo;
b) perseguire la formazione del Parco fluviale del Misa;
c) recuperare dotazioni territoriali carenti e commisurarle anche agli insediamenti preesistenti;
d) recuperare quote di residenzialità e servizi in funzione del risparmio del consumo di suoli agricoli e in particolare in funzione incrementale dell'edilizia sociale, localizzando nell'abito considerato servizi pubblici e privati classificabili, questi ultimi, nel settore terziario nonché quote di residenze in parte a carattere sociale e in parte in regime di libero mercato;
e) compensare aspettative edificatorie incoerenti con il quadro ambientale;
f) migliorare la performance del sistema stradale e del sistema della mobilità ciclabile e pedonale.

2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Senigallia, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 123 del 29.07.1997 e pubblicato sul B.U.R. n. 62 del 11.09.1997.

2.3.2 Aspetti paesistici

Alcune aree oggetto di variante interessano zone vincolate ai sensi del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii..

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta:

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

- ✓ adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 dicembre 1987);
- ✓ approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990);
- ✓ entrato in vigore, come stabilisce l'art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il PPAR, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il P.P.A.R. è esteso all'intero territorio regionale e le norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Il vigente P.R.G. del Comune di Senigallia, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 123 del 29.07.1997 e pubblicato sul B.U.R. n. 62 del 11.09.1997.

Conclusione: Le valutazioni in merito alla verifica di conformità con i piani sovra comunali viene rimandata all'autorità preposta all'espressione del parere ai sensi dell'art.26 della L.R. 5-8-1992 n. 34 e ss.mm.ii.

Si ritiene opportuno evidenziare che la presenza di motivi di contrasto con i piani sovraordinati riscontrati sulle previsioni oggetto della presente variante (es. comparto di "via Po") non potranno essere superabili con la procedura di VAS.

2.4.2 Conformità della Variante con il P. T .C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

Le aree oggetto di variante risultano ricomprese nell'ATO V *delle pianure e terrazzamenti alluvionali*; per tali ambiti il Documento D4/1 prevede specifici indirizzi.

Conclusione: Le valutazioni in merito alla verifica di conformità con i piani sovra comunali viene rimandata all'autorità preposta all'espressione del parere ai sensi dell'art.26 della L.R. 5-8-1992 n. 34 e ss.mm.ii.

2.4.3 P. A .I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004.

Il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Conclusioni: Alcune aree interferiscono con aree del P.A.I. o cumunque sono proprio a ridosso delle stesse; preme ricordare che le disposizione di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona. Si rimanda inoltre alla dichiarazione resa in sede di Conferenza dei Servizi dal rappresentante dell'Autorità di Bacino delle Marche.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *"alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto"* con atto consiliare di approvazione C/C 64 del 16/09/2005.

Conclusioni: il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti.

Nel Rapporto Preliminare viene dichiarato quanto segue:

"...la variante risulta compatibile con la classe acustica assegnata vigente ma la medesima variante induce alla modifica del piano di classificazione acustica secondo lo schema che segue...

- riduzione della zona in classe IV al tracciato autostradale comprese le relative fasce di pertinenza e la zona interclusa in classe V;

- attribuzione della classe III alle aree immediatamente contigue alla fascia in classe IV ricomprendendo le zone utilizzate nonché destinate ad attività terziarie commerciale e direzionale;

- riclassificazione in classe II degli isolati residenziali preesistenti e di progetto."

2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare può contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle "Norme per l'edilizia sostenibile". In tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla L.R. 14/2008.

Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) invece, il rapporto ambientale "... *include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.*"

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che " *il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente*

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. ..... Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.

Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1813/10 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare le analisi svolte nell'ambito del rapporto preliminare in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto dall'art. 5 della L.R.14/08. Tali approfondimenti dovranno essere parte integrante del piano approvato in variante al P.R.G.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
Area Urbanistica
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Descrizione della variante
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante ed individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- Verifica di pertinenza;
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e della significatività degli effetti;

3.2 Parere istruttorio

La variante riguarda la ripianificazione di aree periurbane del fiume Misa – ex casello A/14. In particolare il Comune di Senigallia ha individuato tre comparti:
- comparto "ex casello A-14" con destinazione prevalentemente residenziale e direzionale-commerciale; questo comparto interessa una superficie territoriale di 114.773,52 mq e prevede l'inserimento di 860 abitanti teorici.
- comparto "completamento D3" con destinazione direzionale-commerciale, verde pubblico e parcheggi di superficie territoriale pari a 65.193,84 mq;
- comparto "via Po" con destinazione residenziale di superficie territoriale pari a 9.815,23 mq.

Ai sensi dell'art.12 del Codice Ambiente, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente,

1. preso atto dell'iter amministrativo seguito dal Comune di Senigallia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida VAS
2. richiamati gli esisti della verifica effettuata con riferimento alla normativa nazionale e regionale, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti sulle aree, potenzialmente interessate dall'intervento;
3. considerati i contributi acquisiti con i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, in particolare il contributo dell'Autorità di Bacino che evidenzia criticità idrauliche del Fosso Sant'Angelo, nel tratto a monte di un'area oggetto di variante, e la "marcata impermeabilizzazione" dell'intervento proposto;

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

4. considerato inoltre, che l'intervento urbanistico sotteso alla variante oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS presenta i requisiti minimi di assoggettamento a verifica di impatto ambientale delle nuove opere edificatorie previste, ai sensi e per gli effetti dell'All. B2) punto 7, lett.b) della L.R. 3/2012 e ss.mm.ii. che sottopone a screening provinciale, tra gli altri, i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari,

tutto ciò premesso questa Amministrazione, sentita l'Autorità Procedente,

- RITIENE il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Dall'esame della documentazione prodotta, questa Autorità RITIENE che sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett.a) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., costituendo la stessa una modifica di atti di pianificazione territoriale che definisce il quadro di riferimento di progetti elencati nell'allegato IV del citato decreto, **con conseguente diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del codice ambiente**.

Si evidenzia, inoltre, che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare pur valutando in linea generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione, dismissione o eventuale criticità.

Ai sensi delle LLGG regionali DGR n. 1813/2010, paragrafo 2.2, punto 3, comma 7bis, visto anche quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi (del 11/12/2012) dal Comune di Senigallia, quale Autorità Procedente, il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini V.A.S..

Ai fini del prosieguo dell'iter per la redazione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, si ritiene opportuno evidenziare che la presenza di motivi di contrasto con i piani sovraordinati riscontrati sulle previsioni oggetto della presente variante non potranno essere superabili con la procedura di VAS.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art.12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni dell'assoggettamento a valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.